

Nota informativa Polizza TUA Auto

Premessa

Le informazioni contenute nella presente nota informativa (Mod. TUAUTO 5 ed. 03/2004) sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, dei contratti di TUA Assicurazioni S.p.A. e sono state redatte ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 175 del 17/03/1995 e delle circolari ISVAP n. 303 del 26/06/1997 e n. 518/D del 21/11/2003.

Definizioni

Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Conducente:	colui che è preposto alla guida del veicolo durante le diverse fasi della circolazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Franchigia:	importo che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta da TUA in caso di sinistro.
Legge:	la legge 24/12/1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni.
Proprietario:	l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Scoperto:	percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.
Sinistro:	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Tariffa:	i prezzi stabiliti da TUA in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.
Terzi:	coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 4 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.
TUA:	l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A.

Informazioni relative all'impresa

Sede legale e sociale

TUA Assicurazioni S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, via Inverigo, 4 - 20151 Milano (MI), con Sede Operativa in viale Matteotti, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Registro delle Imprese Milano n. 2816710236

Informazioni relative alla garanzia RC Auto

A. Oggetto del contratto

Il contratto RC Auto tiene indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge n. 990 del 24/12/1969 e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale). TUA inoltre:

- limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo, assicura la Responsabilità Civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione nel limite del massimale RCA indicato in polizza.
- limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo, assicura i danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata quando il veicolo non è in circolazione e con il limite di 30.000 euro per anno assicurativo.
- limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, risponde dei danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. La garanzia è prestata nel limite del massimale RCA indicato in polizza.

B. Premio e tariffa

Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze convenute. L'importo da corrispondere a titolo di premio viene determinato sulla base delle tariffe predisposte da TUA. Il contraente ha la possibilità di conoscere l'ammontare della tariffa predisposta da TUA recandosi a prenderne visione presso gli appositi spazi presenti in ogni Agenzia o richiedendo un preventivo telefonico all'Agenzia stessa o collegandosi al sito internet www.tuaassicurazioni.it.

In caso di ricorso all'Agenzia, per evitare di incorrere in spiacevoli malintesi si consiglia inoltre al contraente di chiedere all'agente il costo della polizza nonché il periodo di validità di tale informazione.

C. Durata del contratto

Il contratto ha generalmente la durata di un anno. Tuttavia, qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro contratto di durata annuale, per la durata che ne residua, può avere durata inferiore ad un anno.

D. Rinnovo del contratto

Qualora non venga apportata alcuna modifica alle condizioni di premio, il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza in assenza di diversa pattuizione tra le parti ed in mancanza di disdetta data da una delle parti.

E. Disdetta

In caso di rinnovo senza modifica di premio, il contraente che in-

tenda disdettare il contratto deve comunicare tale sua decisione a TUA tramite lettera raccomandata, o a mezzo fax, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso. In tal caso, la garanzia cessa alla scadenza del contratto senza che trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 cod. civ., 2° comma.

F. Vendita o consegna in conto vendita del veicolo

Il contraente che trasferisce la proprietà del veicolo o lo cede in conto vendita ha la facoltà:

- di chiedere che sia reso operativo il contratto relativo al veicolo alienato per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni;
- di cedere ad altri il contratto, che si estinguerà alla sua naturale scadenza;
- di risolvere il contratto, senza restituzione del premio pagato e non goduto.

Perché la facoltà esercitata dal contraente possa trovare attuazione è necessario che lo stesso restituisca il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde (se rilasciata) relativi al veicolo alienato.

G. Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo

In caso di cessazione del rischio a causa di documentata distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione a TUA fornendo:

- certificato e contrassegno e Carta Verde (se rilasciata);
- attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).

In tali circostanze il contraente ha la facoltà:

- di richiedere che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso operante per altro veicolo di sua proprietà, o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, previa restituzione del certificato, contrassegno e della Carta Verde (se rilasciata);
- di risolvere il contratto con restituzione di parte del premio corrisposto e non usufruito, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e contrassegno.

H. Furto del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. L'assicurato deve darne notizia a TUA, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Inoltre, qualora il contratto sia stipulato con clausola "Bonus/Malus", l'assicurato o il coniuge in comunione dei beni, ha diritto alla conservazione della classe di merito maturata, purché il nuovo veicolo venga assicurato entro un anno dalla data di risoluzione del contratto relativo al veicolo oggetto di furto. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. TUA rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio, relative all'assicurazione di Responsabilità Civile, successive alla risoluzione del contratto.

I. Modifica del premio al momento del rinnovo del contratto

Le condizioni di premio possono essere modificate al momento del rinnovo del contratto. Le nuove condizioni di premio sono poste a disposizione del contraente presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il contraente può quindi prendere visione delle nuove condizioni di premio sia recandosi presso i locali dell'Agenzia sia prendendo

contatto con essa. Il contraente può rifiutare le nuove condizioni di premio offerte da TUA. In tal caso, egli deve comunicare a TUA tale sua intenzione entro la scadenza annuale del contratto, determinandone in tal modo la risoluzione al momento della scadenza stessa.

Il ritiro del contrassegno e del certificato unitamente al pagamento del premio viene in ogni caso considerato come accettazione delle nuove condizioni.

J. Modifica delle condizioni di polizza

TUA può apportare modifiche alle condizioni di polizza al momento della scadenza del contratto. In tal caso, TUA comunica al contraente le modifiche che intende effettuare ponendole a disposizione del contraente presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto e sul sito internet www.tuaassicurazioni.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il contraente può rifiutare le nuove condizioni di polizza offerte da TUA. In tal caso egli deve comunicare a TUA tale sua intenzione entro la scadenza annuale del contratto, determinandone in tal modo la risoluzione al momento della scadenza stessa. Tuttavia viene data facoltà al contraente di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di polizza anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si risolverà dalle ore 24.00 del giorno in cui viene comunicata tale decisione.

K. Attestazione di rischio

Il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, ha diritto di chiedere a TUA l'attestazione di rischio relativa al contratto da lui sottoscritto in occasione di ogni scadenza annuale del contratto stesso. L'attestazione di rischio deve contenere la denominazione della compagnia assicuratrice, le generalità del contraente, il numero del contratto di assicurazione, la classe di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ed il numero dei sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni ed il numero e l'importo delle franchigie richieste da TUA e non corrisposte dal contraente. In particolare, con riferimento alla classe di merito di assegnazione verrà riportata sia la classe derivante dall'applicazione della tabella prevista nel contratto sia quella derivante dall'applicazione della scala contenuta nel provvedimento C.I.P. n. 10/93, come previsto dalla circolare ISVAP n. 260 del novembre 1995. Tale classe viene determinata sulla base delle regole di cui alla previgente clausola Bonus/Malus e viene presa in considerazione come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità progressa. Nel caso di stipulazione di un contratto per un veicolo in precedenza assicurato presso altra Impresa, pertanto, la classe di merito applicata potrebbe non coincidere con la classe di merito riportata sull'attestato come "classe di assegnazione CIP". In caso di furto del veicolo assicurato, l'attestato di rischio verrà rilasciato con riferimento all'ultima annualità effettivamente conclusa. Inoltre, in caso di recesso, la classe di merito acquisita presso TUA potrebbe non coincidere con la classe di merito derivante dalla scala contenuta nel provvedimento CIP n. 10/93 indicata sull'attestato di rischio come "classe di assegnazione CIP". Con riferimento al numero degli eventuali sinistri, inoltre, l'attestato deve indicare analiticamente il numero dei sinistri per cui si sia proceduto ad un indennizzo, il numero dei sinistri riservati con danni a persona ed il numero dei sinistri riservati con soli danni a cose. Nel caso di veicolo già assicurato presso altra Impresa, è peraltro obbligatorio consegnare a TUA l'attestato di rischio relativo all'annualità precedente.

L. Facoltà di rimborso

Con riferimento alle formule tariffarie "Bonus/Malus" e "Franchigia con Bonus/Malus", è data facoltà al contraente di evitare la maggiorazione di premio (Malus), rimborsando a TUA l'importo da essa corrisposto al terzo danneggiato quale pagamento del sinistro.

M. Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

TUA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti

Sede Operativa

Viale Matteotti, 27 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

oppure a mezzo fax al numero **02/61.111.890**

oppure per e-mail all'indirizzo **servizioclienti@tuaassicurazioni.it**.

Per una migliore risposta la preghiamo di indicare chiaramente su tale comunicazione il numero di polizza e/o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

tel. 06.42.133.000 – fax 06.42.133.206

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

N. Denuncia dei sinistri

Il contraente o l'assicurato devono denunciare a TUA il verificarsi di ogni sinistro. La denuncia deve riportare: la data, il luogo e l'ora in cui si è verificato il sinistro; i dati dei veicoli coinvolti nell'incidente e delle rispettive targhe, nonché le generalità dei conducenti. Deve inoltre essere riportata la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso. La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modulo che TUA mette a disposizione al fine di semplificare l'operazione. Il contraente è quindi invitato a richiedere tale modulo al momento della sottoscrizione del contratto, o anche successivamente, ad una delle Agenzie TUA.

O. Soggetti esclusi dalla garanzia

I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati dall'art. 4, 2° comma, della Legge 990/69, e precisamente:

- dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- dal coniuge, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
- dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.

P. Diritto di rivalsa

TUA, in caso di inoperatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di ottenere il rimborso, in tutto o in parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati in polizza. Costituiscono inoltre motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (es.: dati relativi al veicolo, al proprietario, al conducente, ecc.), nonché la guida del ve-

colo da parte del conducente in condizioni di inidoneità (stato di ebbrezza, di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, ecc.). Tuttavia TUA, con esclusivo riferimento alla guida in stato di ebbrezza, limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di 2.500 euro indipendentemente dall'ammontare del danno. Inoltre, nel caso in cui alla guida del veicolo indicato in polizza si trovi, al momento del sinistro, un conducente rientrante nel nucleo familiare del conducente dichiarato in polizza, ma che non sia stato indicato nel contratto e ricompreso in una fascia di rischio più elevata rispetto a quella sulla base della quale è stato determinato il premio, TUA eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino all'importo massimo di 5.000 euro.

Q. Diritto al risarcimento del danno

Il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 3 Legge. n. 39/77 e dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 45/81.

Il danneggiato ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente a TUA, qualora le imprese che prestano l'assicurazione Responsabilità Civile Auto dei veicoli coinvolti nel sinistro aderiscano alla Convenzione Indennizzo Diretto e ne ricorrano i presupposti: 1) modulo blu firmato da entrambi i conducenti; 2) urto fra due soli veicoli - esclusi ciclomotori e macchine agricole; 3) non vi siano danni a persone. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di 2 anni.

R. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione "Multirischi autoveicoli" di TUA è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. TUA propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

S. Lingua

Il contratto di assicurazione "Multirischi autoveicoli" di TUA è redatto in lingua italiana. Tuttavia il contraente ha la facoltà di richiedere che il contratto venga tradotto anche in lingua francese o tedesca.

T. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno, che decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni.

U. Prevenzione e sicurezza

Si richiama l'attenzione di tutti i contraenti, ivi compresi quelli già soggetti all'obbligo, sulla esigenza di indossare il casco durante la guida del ciclomotore e del motociclo; di utilizzare le cinture di sicurezza quando si è alla guida delle autovetture e di accendere i fari anabbaglianti nei casi previsti dal Codice della Strada, in funzione di prevenzione e sicurezza della circolazione.

Sottoscrizione del contratto

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, la invitiamo a leggere attentamente l'intera documentazione che regola il contratto (condizioni generali di assicurazione, polizza ed eventuali allegati), richiedendo all'agente di sua fiducia ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.